

QUANDO LA PARENTELA CONTA**Filo diretto con il notaio
Daniele Minussi**

QUESITO 1 *Egregio Notaio mia zia, senza figli, è vedova da più di 20 anni. Suo marito era bancario ed aveva 2 figli di primo letto. Se la zia muore quali sono i diritti e le pretese dei figli di lui? In particolare, essi possono rivendicare la pensione del padre che la zia ha percepito a titolo di reversibilità in tutti questi anni?*

Per rispondere al quesito occorre chiarire un punto importante. I figli nati da una precedente unione risultano del tutto estranei rispetto al nuovo coniuge del loro genitore. In altri termini: se Paolo è il padre dei figli Primo e Secondo nati dalla unione con Maria, quando Paolo abbia contratto nuove nozze con Giulia (non importa per quale motivo: perché abbia precedentemente divorziato oppure sia rimasto vedovo), quest'ultima non diviene certo la madre di Primo e di Secondo. Questi ultimi rimangono, da un punto di vista squisitamente giuridico, perfetti estranei rispetto a Giulia, permanendo ovviamente il rapporto di filiazione con il proprio padre Paolo. Questa premessa è essenziale per inquadrare la domanda e per intendere rettamente la risposta. Nel caso concreto si deve ritenere che, alla morte del marito della zia, apertasi la successione, i di lui figli abbiano ricevuto la loro parte di eredità paterna, come d'altronde anche la zia sarà stata beneficiata quantomeno nella misura stabilita dalla legge. Dunque i due figli di primo letto hanno già compiutamente ricevuto quanto gli toccava rispetto alla successione paterna. Il diritto a percepire la pensione di reversibilità spettante al coniuge nulla ha a che fare con l'eredità ed è una prestazione che la legge garantisce per finalità previdenziali, come tale spettante jure proprio e non jure ereditario alla zia. Stante quanto già detto, i due figli di primo letto del marito della zia non possono vantare nessun diritto successorio sul patrimonio che la zia lascerà quando non ci sarà più. Per quanto attiene alle somme che fossero state accantonate o in qualche modo risparmiate dalla zia, esse vengono a far parte del patrimonio di lei e in nessun caso potrebbero essere "rivendicate" dai figli del marito premorto. Come già detto, i figli hanno già ricevuto quanto spettantegli e, a meno che la zia non disponga a loro favore con un testamento (come potrebbe fare in favore di chiunque altro), non potranno avere alcuna pretesa sul futuro asse ereditario.

QUESITO 2 *Buongiorno Notaio. Siamo venuti a conoscenza che mia zia (nubile senza figli) morta nel 2008 aveva redatto un testamento olografo dal quale risulta che ha lasciato parte più sostanziosa dell'eredità alla Chiesa e solamente la legittima agli eredi, siamo in 5. Dopo tre anni ci è arrivata la comunicazione da parte dell'agenzia delle entrate di pagare 411 euro in totale, 75 euro per erede.*

In mancanza di dati precisi relativi alla consistenza dell'asse ereditario lasciato dalla zia non posso dire nulla circa la fondatezza della pretesa dell'Erario. Il quesito tuttavia offre la possibilità di svolgere qualche interessante considerazione. Anzitutto va chiarito che non v'è alcun diritto di legittima in favore dei nipoti. La porzione legittima è quella parte dell'asse ereditario che la legge vuole sia indispensabilmente lasciata ad alcune categorie di successibili. Tali sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti (padre e madre). Gli altri parenti, in particolare i nipoti, non vantano alcun diritto di legittima. Dunque la zia avrebbe potuto ben lasciare anche l'intero suo patrimonio alla Chiesa. Ritengo in ogni caso che la zia abbia comunque lasciato, data la domanda, una qualche parte anche ai cinque nipoti anche se non vi era certo tenuta. Oppure potrebbe anche essere che la zia abbia fatto un lascito determinato in favore della Chiesa e che si sia aperta la successione legittima (e per legge) in favore degli altri parenti più prossimi. Se si trattasse della prima eventualità, il fatto di essere venuti a conoscenza dopo molti anni dell'esistenza di un testamento olografo che dunque deve essere stato pubblicato da qualche notaio mi lascerebbe alquanto perplesso. Va infatti detto chiaramente che, prima della pubblicazione, solitamente viene comunicato a chi risulta essere beneficiario la data in cui è stato fissato l'atto di pubblicazione. Ciò allo scopo di consentire che gli interessati siano presenti. Inoltre deve essere presentata, entro un anno dalla morte del de cuius, la denuncia di successione dalla quale risultano tutti i beneficiari dei lasciti testamentari ovvero gli eredi per legge. Solo una volta effettuati questi incombenzi, l'Agenzia delle Entrate provvede a calcolare le imposte dovute. Nel caso del lettore non pare dunque verosimile che tutte queste fasi si siano svolte lasciando del tutto all'oscuro chi era stato contemplato nel testamento, sempreché si sia trattato di lasciti testamentari e non di successione regolata dalla legge. Anche in tale caso, tuttavia, ci si potrebbe domandare se chi ha presentato la denuncia di successione non avrebbe potuto fare avviso agli eredi legittimi.



DANIELE MINUSSI
NOTAIO
www.arsnotaria.it

Via Balicco, 61 - 23900 - LECCO
Tel. 0341/353777 - Fax 0341/286455
dminussi@notariato.it



Wikijus
Il Wiki di Diritto Civile

www.e-glossa.it